



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 17 Novembre 2009

In seduta odierna, alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 106473/2009 DELIBERAZIONE N. 549

COMUNE DI SOGLIANO. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI COMPARTO RESIDENZIALE IN LOC. VIGNOLA. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 COME MODIFICATA DALLA L.R. 6/2009; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata per la realizzazione di comparto residenziale in loc. Vignola, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 30.07.2009 (agli atti con prot. prov.le n. 71268 del 30.07.2009) ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 35 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Viste le trasmissioni a questa Provincia relative al piano particolareggiato d'iniziativa privata in oggetto, pervenute in data:

- 22.06.2009, art. 5 della L.R. 19/2008 (parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio);
- 30.07.2009, prot. prov.le n. 71268 del 30/07/2009, art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (verifica di assoggettabilità);
- 30.10.2009, prot. prov.le n. 103713 col quale venivano trasmesse le integrazioni richieste, ai sensi della L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "*Governo e riqualificazione solidale del territorio* che modifica l'art. 35 della L.R. 20/2000, relativo al procedimento di approvazione dei PUA, sottoponendo gli stessi, a norma del comma 4, alle osservazioni della Provincia, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata e che siano in variante o meno allo strumento generale.

Premesso che

- il Comune di Sogliano al Rubicone è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 25291/113 del 30.03.2004 e n. 81265/412 del 15.11.2005;
- con deliberazione del C.P. n. 2997/42 del 30.03.2009, è stato adottato il PSC del Comune di Sogliano al Rubicone, in seno alla Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Richiamato quanto segue:

- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), esprime il parere sulla compatibilità delle previsioni, con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in ossequio all'art. 35, comma 4° della legge 24 marzo 2000, n. 20 la Giunta Provinciale formula eventuali osservazioni, relativamente a previsioni di Piano che contrastano con i contenuti del PSC, ai Comuni i quali sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il Piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Dato atto che questa Provincia, sul Piano attuativo in oggetto, ha già espresso parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con

le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio), con atto del dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, prot. n. 110735 del 18.12.2008;

Constatati, dalla documentazione tecnico-illustrativa trasmessa, gli elementi salienti che caratterizzano il piano in oggetto:

1. l'area oggetto della proposta di intervento, classificata nel PRG vigente come parte del territorio oggetto di trasformazione destinata a nuovi insediamenti a prevalente funzione residenziale (ZONA C), si colloca in posizione Sud rispetto al Centro di Sogliano al Rubicone, in adiacenza alla Strada Provinciale n. 30 che collega Sogliano a Ponte Uso, nel fondovalle;
2. Il PUA, con la sua articolazione interna, presenta le seguenti caratteristiche dimensionali di progetto:
 - superficie territoriale 174.418 mq. di cui 34.000 circa, sono riservati al nuovo tessuto urbano, altri 20.000 sono destinati all'attività agrituristica prevista per il limitrofo edificio esistente, denominato Cà Cisterna mentre le restanti sono aree di cessione al Comune;
 - superficie fondiaria dei 19 lotti, 23.505 mq.
 - superficie utile lorda max 5.000 mq.
 - superficie area verde pubblico 2.095 mq.
 - superficie area parcheggio pubblico 902 mq.
3. il piano propone un collegamento viario fra la Strada Provinciale n. 30 e la preesistente strada vicinale di San Donato;
4. l'ossatura principale della viabilità dello stesso, caratterizzata da una carreggiata a doppia corsia, con disposti ai lati i marciapiedi, per una larghezza totale di ml. 10, si conclude in un parcheggio che costituisce spazio di manovra per il ritorno;
5. i parcheggi pubblici sono realizzati in forma diffusa e lungo il sistema viario, in modo da aver un alto grado di utilizzo rispetto a tutti i punti ed agli insediamenti previsti;
6. all'interno del verde pubblico, concentrato in una singola area a nord dell'abitato in progetto, è prevista la realizzazione dell'invaso di laminazione delle acque bianche di raccolta;
7. le tipologie edilizie di tipo non intensivo, riguardano costruzioni mono-bifamiliari, a schiera o piccoli condomini di massimo 5 unità abitative, idonee ad un inserimento paesaggistico uniforme al tessuto urbano preesistente, e di un'altezza max. di due piani fuori terra ed uno interrato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel PRG vigente;
8. i nuovi complessi insediativi hanno coperture a due falde disposte perpendicolare alle linee di massima pendenza.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;

- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

Considerato che in via generale, per le competenze assegnate alla Provincia sulla Pianificazione Attuativa dei Comuni, la Provincia debba esprimersi con procedimento unico sui piani attuativi sia conformi che in variante al POC/PRG, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio);
- art. 5/L.R. 6/2009/D.lgs. 152/2006 e s.m.i. artt. 12-18, (per la verifica di assoggettabilità e/o VAS);
- art. 35 della L.R. 20/2009 per le osservazioni di carattere urbanistico;

Considerato:

A) *Compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi art. 5 della L.R. 19/2008*

Come anticipato in premessa, da parte di questa Provincia è già stato rilasciato, in data 17.12.2008, parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 che di seguito si richiamano:

- *le fondazioni dei fabbricati, di eventuali opere di sostegno e della vasca di laminazione, dovranno essere attestate nel substrato integro, come consigliato dalla relazione geologica.*
- *la vasca di laminazione delle acque piovane dovrà essere delocalizzata dall'ubicazione di progetto (come prevista in Tav. 11), a distanza di sicurezza dal dissesto posto immediatamente a valle; lo scarico della vasca dovrà essere effettuato in fognatura e non nel fosso naturale. Nel caso la vasca venisse ubicata al di sopra dell'attuale previsione, sarà comunque posta al disopra di quota 310 m.s.l.m. (Tav. 1; la quota 310 indicata in Tavola 11 è erronea).*

B) *Osservazioni ai sensi art. 35 della Legge 24.03.2000 n. 20*

Il PUA si inserisce nel contesto urbanistico della zona residenziale di Vignola, come ampliamento dell'esistente polo abitativo al quale risulta collegato anche attraverso idonei marciapiedi che si estendono, con continuità, fino alla nuova urbanizzazione delle case di Vignola. E' collocato nelle immediate vicinanze della zona residenziale e della zona artigianale, a circa 700 ml. dal centro abitato di Sogliano al Rubicone.

Pertanto si ritiene che la scelta di destinare l'area in esame ad un intervento di costruzione a carattere residenziale, da un lato segua la strategia di piano di uniformare le destinazioni urbanistiche di aree contigue, dall'altro porti a completamento l'ambito di Vignola. L'area, infatti, è classificata nel PRG vigente del Comune di Sogliano al Rubicone, come "zona di nuovi insediamenti residenziali – C", e definita come zona destinata a nuovi insediamenti e oggetto di trasformazione intensiva in cui il solo tipo di intervento ammesso è la nuova costruzione.

Si osserva che, all'interno del perimetro del comparto non è stata definita una specifica destinazione d'uso all'area scoperta, compresa tra il bosco di robinia e spino bianco, e i lotti 15-16-17-18 e 19. Si riterrebbe opportuno che tale area assumesse una valenza pubblica a

scopo prevalentemente mitigativo degli impatti paesaggistici, come meglio specificato al punto successivo, e in tal modo dovrà essere resa accessibile dalla pubblica viabilità.

C) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica coerentemente alle nuove disposizioni della legge regionale 6/2009 entrata in vigore a partire dal 22 luglio scorso

La verifica di assoggettabilità del proponente esclude la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Piano in esame, basandosi essenzialmente sui seguenti presupposti:

- il piano si presenta coerente con le disposizioni dettate dal PSC adottato e dal PRG vigente;
- essendo il comparto incluso all'interno di un ambito urbano consolidato, l'intervento non compromette porzioni di suolo dedicate ad attività diverse e permette uno sviluppo in continuità con aree già edificate, inserendosi nel tessuto esistente;
- il PUA individua sia le parti soggette ad edificazione, che quelle da cedere come opere di urbanizzazione primaria, U1 e secondaria, U2; l'area pubblica comprende le aree a standard urbanistici obbligatori, relative a verde e a parcheggi, dimensionate in modo da rispondere a quanto disposto dalle NTA di PRG;
- trovandosi l'area in prossimità delle reti infrastrutturali esistenti, non saranno necessarie rilevanti estensioni delle stesse; all'interno del comparto è prevista una rete fognaria con separazione di acque nere e bianche;
- all'interno dell'area a verde pubblico, è prevista la realizzazione di un invaso di laminazione delle acque bianche, nel rispetto dell'invarianza idraulica;
- dal punto di vista acustico, l'area è classificata in classe III ed i livelli di rumore, in corrispondenza dell'edificio maggiormente esposto all'impatto acustico, risultano inferiori a quelli previsti;

Per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Cesena e ARPA sezione di Forlì-Cesena.

Il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del P.U.A. in oggetto è stato trasmesso ad ARPA, con la richiesta del relativo parere di competenza ai sensi del secondo comma del D.lgs. in parola.

Il suddetto Ente, in data 10 settembre 2009 (prot. prov.le 88737 del 14.09.2009) ha risposto congiuntamente ad AUSL, come da protocollo di intesa, escludendo la necessità di sottoporre a VAS il Piano in oggetto.

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni espresse dal soggetto proponente e dai soggetti ambientali coinvolti nel presente procedimento, in considerazione delle caratteristiche funzionali e dimensionali dell'intervento urbanistico, oltre che dei seguenti aspetti:

- il PUA si inserisce a completamento dell'Ambito urbano consolidato di Vignola, conformemente alle previsioni dettate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- le reti infrastrutturali principali esistenti, quali acquedotto, fognature e infrastrutture viarie, sono dimensionalmente sufficienti a sopportare il carico derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- le dotazioni urbanistiche previste dal progetto, ovvero verde pubblico e parcheggi pubblici, sono dimensionate in modo da rispondere a quanto disposto dalle NTA di PRG;
- il Piano non provoca impatti rilevanti sulle matrici ambientali considerate.

Ritenuto pertanto che il *“Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata per la realizzazione di comparto residenziale in loc. Vignola”*, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli art. da 12 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ritenuto tuttavia che la valutazione espressa dal proponente e le prescrizioni comunali debbano essere integrate, per il caso specifico con le seguenti indicazioni:

- a) si prescrive una più puntuale progettazione dell'area verde che, collocandosi lungo quello che è l'asse di scorrimento viario che andrà a collegare il comparto con la frazione di San Donato, dovrà prevedere preferibilmente una fascia debitamente piantumata con arbusti o siepi, sul bordo della strada stessa;
- b) in merito alla laminazione delle acque, anche in considerazione delle problematiche espresse nel parere ex art. 5 L.R. 19/2008, data l'ampia disponibilità delle aree private annesse ai singoli lotti, si ritiene opportuno che l'amministrazione comunale assegni a dette aree le misure di compensazione idraulica, lasciando alle aree pubbliche la sola quota di compensazione derivante dalle aree pubbliche stesse. Al di là delle problematiche sollevate dal citato parere, la soluzione progettuale proposta in tav. 11, date le dimensioni e la profondità della vasca scoperta, benché recintata, non garantisce la sicurezza necessaria dell'area, in particolare essendo area pubblica.
- c) Ai fini del risparmio energetico, si richiamano gli obblighi normativi introdotti dall'entrata in vigore della D.G.R. 4 marzo 2008 *“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”*, e si impegna altresì il Comune a corredare il piano/progetto dei più opportuni sistemi per il contenimento ed il razionale utilizzo della risorsa idrica nella manutenzione delle aree verdi pubbliche.
- d) La collocazione del nuovo intervento a ridosso del crinale, richiede di porre maggiore attenzione all'aspetto di inserimento e mitigazione paesaggistica, attraverso una più attenta caratterizzazione del verde pubblico e privato che si dovrà uniformare ai seguenti criteri:
 - l'area destinata a verde pubblico dovrà essere piantumata con essenze arboree autoctone, seguendo un sesto di impianto irregolare, non filarizzato, e tale da conseguire una copertura arborea non inferiore al 60% dell'intera area verde;
 - la cortina edilizia determinata dagli edifici abitativi dovrà essere spezzata e movimentata attraverso la dislocazione di gruppi arborei-arbustivi, a chioma espansa, disposti nelle aree a verde privato definendo la necessaria “continuità” con gli areali arborei preesistenti. Analogamente dovrà essere trattata l'area priva di destinazione urbanistica, interclusa tra il bosco di robinia e i lotti adiacenti;
 - la medesima cortina arborea dovrà venirsi a determinare sul lato ovest attraverso la piantumazione di tutti i lotti da 1 a 9;
 - dovrà essere posta particolare attenzione alla composizione volumetrica del lotto n. 9, in quanto quella visivamente più esposta.

Dato atto:

- che in data 05.11.2009, la sopra esposta proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- che L'Autorità procedente in data 10.11.2009 ha risposto in merito alla suddetta proposta, esprimendo parere favorevole all'esclusione del Piano dalla procedura di VAS, condividendo altresì le prescrizioni riportate nella bozza del riferimento.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo;

Verificata la completezza degli atti: avendo il Comune ha integrato, in data 30.10.2009 (prot. prov.le 103713) la trasmissione a questa Provincia degli elaborati richiesti, con la Documentazione fotografica e lo Schema di Convenzione, attestando altresì il deposito presso l'albo pretorio della documentazione del PUA in oggetto per 30 gg. naturali e consecutivi, durante i quali non sono pervenute osservazioni e proposte in merito.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di formulare, sul *"Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata per la realizzazione di comparto in loc. Vignola – Sogliano al Rubicone"* ai sensi art. 35 della Legge 24.03.2000 n. 20, le seguenti osservazioni:
all'interno del perimetro del comparto non è stata definita una specifica destinazione d'uso all'area scoperta, compresa tra il bosco di robinia e spino bianco, e i lotti 15-16-17-18 e 19. Si riterrebbe opportuno che tale area assumesse una valenza pubblica a scopo prevalentemente mitigativo degli impatti paesaggistici, e in tal modo dovrà essere resa accessibile dalla pubblica viabilità.
2. Di escludere il *Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata per la realizzazione di comparto in loc. Vignola – Sogliano al Rubicone"* dalla procedura di VAS di cui agli art. da 12 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.fatta salva la sua integrazione con le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) La collocazione del nuovo intervento a ridosso del crinale, richiede di porre maggiore attenzione all'aspetto di inserimento e mitigazione paesaggistica, attraverso una più attenta caratterizzazione del verde pubblico e privato che si dovrà uniformare ai seguenti criteri:
 - l'area destinata a verde pubblico dovrà essere piantumata con essenze arboree autoctone, seguendo un sesto di impianto irregolare, non filarizzato, e tale da conseguire una copertura arborea non inferiore al 60% dell'intera area verde;
 - la cortina edilizia determinata dagli edifici abitativi dovrà essere spezzata e movimentata attraverso la dislocazione di gruppi arborei-arbustivi, a chioma espansa, disposti nelle aree a verde privato definendo la necessaria "continuità" con gli areal arborei preesistenti. Analogamente dovrà essere trattata l'area priva di destinazione urbanistica, interclusa tra il bosco di robinia e i lotti adiacenti;
 - la medesima cortina arborea dovrà venirsi a determinare sul lato ovest attraverso la piantumazione di tutti i lotti da 1 a 9;
 - dovrà essere posta particolare attenzione alla composizione volumetrica del lotto n. 9, in quanto quella visivamente più esposta.
 - b) si prescrive una più puntuale progettazione dell'area verde che, collocandosi lungo quello che è l'asse di scorrimento viario che andrà a collegare il comparto con la frazione di San Donato, dovrà prevedere preferibilmente una fascia debitamente piantumata con arbusti o siepi, sul bordo della strada stessa;
 - c) in merito alla laminazione delle acque, anche in considerazione delle problematiche espresse nel parere ex art. 5 L.R. 19/2008, data l'ampia disponibilità delle aree private annesse ai singoli lotti, si ritiene opportuno che l'amministrazione comunale assegni a dette aree le misure di compensazione idraulica, lasciando alle aree pubbliche la sola quota di

compensazione derivante dalle aree pubbliche stesse. Al di là delle problematiche sollevate dal citato parere, la soluzione progettuale proposta in tav. 11, date le dimensioni e la profondità della vasca scoperta, benché recintata, non garantisce la sicurezza necessaria dell'area, in particolare essendo area pubblica.

d) Ai fini del risparmio energetico, si richiamano gli obblighi normativi introdotti dall'entrata in vigore della D.G.R. 4 marzo 2008 *"Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici"*, e si impegna altresì il Comune a corredare il piano/progetto dei più opportuni sistemi per il contenimento ed il razionale utilizzo della risorsa idrica nella manutenzione delle aree verdi pubbliche.

Si consiglia infine:

per le aree destinate ai parcheggi e a marciapiede, una pavimentazione permeabile (per es. di elementi alveolari inerbiti o di betonelle autobloccanti), la creazione di aiuole di separazione fra il parcheggio e il marciapiede, tali da permettere la piantumazione di specie arboree in grado di ombreggiare i veicoli in sosta, soprattutto nei mesi estivi, e con un apparato radicale tale da non scalzare la pavimentazione adottata;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Sogliano per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
